

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <u>40</u> del Registro Data <u>24/08/2020</u>	OGGETTO: Richiesta alla Regione Sicilia riproposizione norma per contenere la proliferazione dei suidi.
---	--

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di agosto, alle ore 12,50,
nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei
Sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	P	A
ADAMO SEBASTIANO	Sindaco	X	
DI PRIMA ROSA MARIA	Assessore	X	
MARTORANA LUCIA RITA	Assessore	X	
BARBERI F CANDIDO SALV.	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Segreteria Su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Richiesta alla Regione Sicilia riproposizione norma per contenere la proliferazione dei suidi.

PRESO ATTO che in Italia, in questi ultimi anni, si sta verificando una proliferazione di fauna selvatica e in particolare di cinghiali, i quali sono più che raddoppiati, causando ogni anno danni alle coltivazioni per milioni di euro, creando una situazione allarmante soprattutto nei territori montani, segnati già dalla tendenza allo spopolamento per l'indebolimento delle attività tradizionali;

CHE, oltre ai danni ingenti all'agricoltura causati dalla distruzione dei raccolti, tale specie danneggia fortemente anche la zootecnia a causa delle stragi di animali da allevamento;

CHE, la presenza sul territorio di branchi di cinghiali costituisce un pericolo per l'uomo, sia per la salute, a causa delle malattie che possono essere diffuse, sia per la stessa incolumità, messa a repentaglio a causa degli attacchi nei pressi dei centri abitati o in prossimità di abitazioni rurali. Tali episodi nelle ultime settimane sono aumentati creando allarme nella popolazione;

CHE tale problematica si riflette anche sulla tenuta idrogeologica del territorio, a causa dei crescenti fenomeni di abbandono dell'attività agricola, scoraggiata dalla presenza di branchi di suidi che devastano coltivazioni e minacciano e aggrediscono agricoltori e allevatori;

CHE, inoltre, l'abnorme sviluppo di singole specie faunistiche finisce con il compromettere gli equilibri ecologici che sono la condizione principale per l'esistenza degli organismi viventi, causando concretamente l'estinzione di più specie;

CHE anche in Sicilia la questione dei danni da suini selvatici è diventata insostenibile;

CHE la legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, come modificata ed integrata dalle LL. rr. 31 agosto 1998, n. 15 e 8 maggio 2001, n. 7., all'art. 6 riconosce "agli agricoltori e agli allevatori indennizzi nella misura del cento per cento per i danni non altrimenti risarcibili;

CHE, a causa della carenza di fondi, agricoltori ed allevatori non riescono ad ottenere adeguati risarcimenti;

CHE, pertanto, il problema deve essere affrontato alla radice, ponendo un freno alla proliferazione della specie dei suidi;

CHE la Regione Siciliana ha cercato di affrontare tale problematica con l'art. 33 della legge regionale n. 1 del 22 febbraio 1999, apportando una modifica all'art. 1, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 18 (Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità), il quale disciplina gli "interventi di controllo e gestione della fauna selvatica o inselvatichita", consentiti nel territorio della Regione;

CHE, in particolare, tale articolo prevede che nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agrosilvopastorali, possono essere predisposti piani di cattura o di abbattimento;

CHE, per effetto del comma 9 dello stesso art. 1, l'attuazione dei piani di cattura e abbattimento nelle aree protette sono rese applicabili, non solo alle aree protette, ma a tutto il restante territorio regionale, demandandola alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, ossia agli organi decentrati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste con sede in ciascun capoluogo di Provincia e con competenza territoriale provinciale;

CHE questi ultimi potranno, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio, consentendo in sostanza di utilizzare sul territorio regionale diverso dalle aree protette i soggetti previsti dall'art. 22 della legge n. 394 del 1991 e, in particolare, i cacciatori;

CHE la Corte Costituzionale con la sentenza n. 144 depositata il 10 luglio 2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo 33. in quanto tale disposizione ridurrebbe *in peius* il livello di tutela della fauna selvatica individuato dall'art. 19, comma 2. della legge n. 157 del 1992. contenente l'elenco tassativo dei soggetti autorizzabili al controllo faunistico, nel quale non vengono prese in considerazione i cacciatori che non siano proprietari o conduttori dei fondi interessati dai piani medesimi, e perché tali attività non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria, in quanto svolte non per fini venatori, ma per la tutela dell'ecosistema, materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato;

CHE, la stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 160, depositata il 23 luglio 2020 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, commi 2-bis, ultimo periodo, e 3, della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche con ordinanza del 17 aprile 2019, iscritta al reg. ord. n. 139 del 2019, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, nonostante tale articolo includa i cacciatori, non specificamente contemplati dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992, nell'alveo dei soggetti deputati all'attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica;

PROPONE

Per quanto in premessa:

- Di invitare la Regione Siciliana a riproporre il testo dell'art.33 della legge n. 1 del 22 febbraio 2019, orientato in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 160, depositata il 23 luglio 2020 e a darne concreta attuazione mediante l'adozione di provvedimenti che autorizzano in tempi brevi l'abbattimento e la cattura su tutto il territorio regionale ed in particolar modo sul territorio montano, della fauna selvatica o inselvatichita ed in particolare della specie dei suidi e adeguati ristoro dei danni causati alle colture e agli allevamenti e alle persone colpite;
- Di invitare, in ogni caso, la Regione Siciliana ad adottare ogni opportuno provvedimento che autorizzi l'abbattimento e la cattura su tutto il territorio regionale ed in particolar modo sul territorio montano, della fauna selvatica o inselvatichita ed in particolare della specie dei suidi e adeguati ristoro dei danni causati alle colture e agli allevamenti e alle persone colpite.

Il Proponente




PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: OGGETTO: Richiesta alla Regione Sicilia riproposizione norma per contenere la proliferazione dei suidi.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario . Visto il D.lgs.n° 267/2000. visto il vigente Regolamento di contabilità. ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991. n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
ATTESTA	
Come da prospetto accanto. la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____
di € _____	Somma disponibile = _____
all'intervento _____ Cap. _____	Data _____
competenza _____ residui _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: <u>FAVOREVOLE</u>
Data <u>24/04/2020</u>	Il Responsabile <u></u>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: <u>FAVOREVOLE</u>
Data	Il Responsabile

La Giunta Comunale

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della stessa;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.della Regione Siciliana;

CON VOTI unanimi e favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- 2) Di dichiarare con separata unanime votazione il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'attuazione dello stesso, all'Area Amministrativa, per i provvedimenti consequenziali.
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento, con apposito elenco, ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 199, comma 3° della L.R. n. 16/63.

Letto, approvato e sottoscritto :

F.to IL PRESIDENTE
Adriano Sebastiano

L'Assessore Anziano
F.to Berlino F. Caudido S.

Il Segretario Generale
F.to Mirone Antonio

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 24/08/2020

Il Segretario Generale
[Signature]

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)
___ E' divenuta esecutiva il 24/08/2020 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 24/08/2020

Il Segretario Generale
[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale